



Roma, 2 aprile 2004

**Ministero delle Attività Produttive**

*D.G.C.I.I. – Ufficio E2*

Via Giorgione 2B - 00147 ROMA

Prot. N. 1191966                      Allegati 6

**Oggetto: Chiarimenti in merito a modalità e procedure per la presentazione delle domande nonché per l'erogazione delle agevolazioni concernenti programmi di sviluppo ed innovazione nelle piccole e medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Circolare.**

Alle piccole e medie imprese interessate

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confartigianato

Alla Confederazione nazionale artigiano

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

Con il decreto 15 gennaio 2004 (pubblicato sulla g.u. n. 29 – serie generale – del 5/02/2004), è stato emanato il bando per la presentazione delle domande d'agevolazione previste dall'art. 2, commi 4 e 5, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Tale intervento s'inserisce nei provvedimenti che quest'Amministrazione ha avviato e intende incrementare con l'obiettivo dello sviluppo del "sistema moda".

Con il bando di cui al decreto 15 gennaio 2004, s'intendono concedere alle imprese agevolazioni per renderle più competitive nel mercato qualora realizzino al loro interno una o più campagne di campionari.

OMISSIS

**Allegato 1**

**1 - SOGGETTI BENEFICIARI**

**1.1** - I soggetti beneficiari sono le imprese manifatturiere di piccole e medie dimensioni (così come definite nell'allegato 3 al decreto 15 gennaio 2004, nel seguito della presente circolare individuato come "decreto" per brevità), iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con iscrizione INPS al settore industria, operanti nei settori tessile, abbigliamento e cuoio e calzature, la cui attività produttiva

prevalente sia all'interno delle sottosezioni DB e DC nei gruppi e classi riportate nella classificazione ISTAT delle attività economiche "ATECO 1991" ovvero "ATECO 2002". Tale attività prevalente dovrà essere indicata nel punto A9 del modulo di domanda riportando sia la classificazione ISTAT utilizzata che il codice corrispondente alla divisione/gruppo/classe.

Le imprese devono avere sede legale in Italia e possedere il requisito della "vigenza" e cioè non essere sottoposte a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria.

Il programma d'investimenti, per essere ammissibile alle agevolazioni, deve essere innovativo, sia sul piano stilistico che qualitativo e, prevedere tutte le seguenti attività: a) l'ideazione e ricerca del campione; b) realizzazione e sperimentazione del campione comprensive delle attività di misurazione delle specifiche tecniche, della codifica delle procedure, degli standard qualitativi, dei marchi di fabbrica, nonché gestione logistica del magazzino campioni; c) promozione del campionario (art. 2, comma 8 del "decreto"). Ognuna delle attività come indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), può essere delegata solo in parte ad imprese terze.

OMISSIS.....

**2.8** Il programma di campionari innovativi deve essere realizzato limitatamente alle attività indicate al precedente punto 1.1.

Nel modulo di domanda (allegato 1 al "decreto") sono state raggruppate le fasi, intendendosi che, nella fase b), sono anche comprese la "d)codifica delle procedure e degli standard qualitativi", la "e) marchi di fabbrica", la "g) produzione dei campioni "unitari" nonché l'organizzazione logistica del magazzino campioni.

Un campionario può essere costituito da più prodotti singoli che nel loro insieme costituiscono il campione "unitario".

Per ogni campagna di campionari è possibile agevolare più campioni unitari, realizzati nella fase antecedente la produzione per la vendita, destinati alla promozione della domanda di mercato (promozione commerciale prevista nella voce "c" del riquadro nel punto B2 dell'allegato 1 al "decreto") per porre in risalto i contenuti innovativi e qualitativi del campionario. Ai fini della determinazione dell'importo dell'agevolazione, il costo rappresentato nel progetto dalla realizzazione dei campioni unitari, deve essere ritenuto congruo. A tal proposito l'impresa dovrà indicare la metodologia adottata per determinare detti costi; nell'appendice n. 2 viene riportato, per facilità di comprensione, un'esemplificazione a titolo indicativo.

### **3 – DURATA DEI PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI**

**3.1** La "campagna di campionari" abbraccia l'arco temporale del campionario partendo dall'ideazione, passando alla realizzazione, fino alla promozione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, il programma di spesa concernente le campagne di campionari per il quale è presentata la domanda di agevolazioni non può avere una durata inferiore ai 12 mesi e non superiore a 36 mesi a partire dal primo titolo di spesa ammissibile; gli stessi devono essere realizzati entro la data termine prevista nel decreto di concessione provvisoria

delle agevolazioni, intendendosi con ciò che, entro tale data, devono essere state acquisiti tutti i titoli di spesa ed effettuati tutti i pagamenti (non sono ammessi pagamenti di acconto privi del relativo saldo); non sono ammessi pagamenti per contanti. Limitatamente alle spese riguardanti il personale, entro la data termine indicata nel decreto di concessione delle agevolazioni, è sufficiente che siano state emesse le buste paga, mentre il pagamento reale (stipendio/corrispettivo, oneri previdenziali ed assistenziali, ecc.) può avvenire entro e non oltre il primo mese successivo alla predetta durata e comunque, entro il termine massimo consentito per l'invio della richiesta d'erogazione del saldo.

OMISSIS.....

**3.3.a** I costi del personale ammissibili alle agevolazioni sono solo quelli relativi al personale dipendente ovvero in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -, nel seguito denominato, per brevità, personale Co.Co.Co. - effettivamente e direttamente impegnato nelle fasi di realizzazione del programma, intendendosi per tali quelle indicate al punto B1 della domanda d'agevolazione.

OMISSIS.....

Nel primo caso (personale dipendente) i relativi costi sono attestati mediante busta paga, nel secondo caso mediante rilascio di regolare documento fiscale.

Dette prestazioni saranno documentate e mantenute in azienda per le attività di controllo e ispezioni del Ministero tramite registrazioni su un apposito "libro commesse interne" contenente, per ciascuna commessa (campagna di campionari) il mese di esecuzione, il nominativo, la categoria (dipendenti o personale Co.Co.Co.), l'esplicitazione dell'oggetto della commessa, le date d'inizio e fine (non inferiori alle varie campagne di campionari), le ore di lavorazione effettive per la commessa ed il costo effettivo di lavoro (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro) per le attività prestate all'interno dell'impresa, per la realizzazione dei campionari.

Per quanto attiene i costi del personale, la perizia di cui all'art. 6, comma 5, del "decreto", dovrà attestare: a) la congruità delle ore di lavoro indicate nel modo predetto; b) che il costo relativo alla commessa interna è riferito esclusivamente al personale dipendente o personale Co.Co.Co. effettivamente e direttamente impegnato nella realizzazione del programma, e che tale costo è stato interamente ed effettivamente sostenuto, ivi compresi gli oneri assistenziali e previdenziali.

Sia il libro matricola che l'apposito "libro commesse interne", non devono essere trasmessi al Ministero assieme alla richiesta di liquidazione, ma devono essere custoditi presso l'unità produttiva ed essere controllati dal perito che li dovrà citare nella perizia.

**3.3.b** Le spese relative a strumenti, macchinari ed attrezzature sono agevolabili, solo se, in un mese, sono stati utilizzati per più di 15 giorni di calendario e nel limite della loro quota d'uso, ottenuta moltiplicando il valore attribuito quale ammortamento fiscale del bene, desumibile, per l'esercizio in questione, dal libro dei cespiti ammortizzabili, o dal libro degli inventari, ovvero dal libro IVA, per il rapporto tra i mesi in cui lo stesso bene è stato utilizzato per la campagna del campionario – dedotto l'utilizzo per fini produttivi o diversi - ed i 12 mesi.

Nell'ammortamento fiscale, sia come durata, che aliquota ed importo, non si dovrà tener conto di rivalutazioni operate o ammortamenti anticipati.

Le frazioni di mese superiori a 15 giorni, cioè dal sedicesimo in poi, si contano per un mese; le frazioni inferiori o uguali a 15 giorni, non vengono conteggiate.

**3.3.c** L'acquisizione di servizi di consulenza dovrà essere supportata da contratti/incarichi sottoscritti dalle parti. I soggetti abilitati a prestare consulenze (stilistiche, merceologiche, acquisizione di know-how, diritti di licenze, ricerche, ecc.) devono essere estranei al soggetto beneficiario (non sono pertanto agevolabili consulenze prestate dai titolari ovvero dagli amministratori) e devono fornire allo stesso una dichiarazione che evidenzi l'esperienza e le competenze professionali. I consulenti devono essere qualificati, possedere specifiche competenze professionali, essere dotati di adeguate attrezzature scientifiche e, per le società, di personale professionalmente preparato.

**3.3.d** Per materiali di consumo s'intendono sia le materie prime che i semilavorati utilizzati per realizzare il programma del campionario.

Il materiale di consumo è riferito esclusivamente a quello che è contenuto nel prodotto "campionario".

**3.3.e** Le agevolazioni riguardano le spese di promozione del campionario, esse vanno intese in senso limitativo con riferimento alla presentazione del campionario su INTERNET - incluso il relativo software, alla realizzazione di cataloghi tecnici, nonché alla distribuzione di limitati campionari unitari allo scopo di promuovere la domanda.

Sono escluse dalle spese agevolabili quelle sostenute per la partecipazione a esposizioni o manifestazioni fieristiche, semplici depliant illustrativi, ecc.

**OMISSIS.....**